

STATUTO

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Sezione Provinciale di CAMPOBASSO

**Testo approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo Sezionale del 29/12/2003,
autorizzato dalla Sede Centrale della L.I.L.T. il 02/02/2004 e
approvato all'unanimità dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 18/02/2004**

TITOLO 1
Denominazione – Sede- Durata- Oggetto

Art 1.

E' costituita, ai sensi del Titolo 4 dello Statuto Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lega contro i Tumori) approvato con DM30 Maggio 2001 pubblicato sulla G.U.n°156 del 7 Luglio 2001, una associazione non riconosciuta denominata: Lega contro i Tumori-Sezione Provinciale di Campobasso, di seguito indicata con l'abbreviazione "Sezione".

Art 2.

Elementi caratteristici dell'associazione non riconosciuta come persona giuridica di diritto privato sono:

- a) il fine che trascende i singoli soci;
- b) l'organizzazione collettiva;
- c) la costituzione di un fondo comune che non e' di necessità, fisso;
- d) la mutualità dei componenti;
- e) la rappresentanza conferita ai dirigenti.

L'associazione si costituisce ai sensi del Titolo 4 dello Statuto Nazionale quale struttura periferica della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori -Ente Pubblico- come da autorizzazione della sede Centrale del 2 febbraio 2004 n°2004/0476 SA/rd

Art 3.

La Sezione Provinciale ha sede in Termoli (CB) in via Caduti di Tutte le Guerre n°14.

Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire uffici secondari e/o strutture tecniche e amministrative nell'ambito provinciale.

Art 4.

L'Associazione ha durata indeterminata fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale.

Art 5.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art 2, commi 2 e 3, dello Statuto Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e cioè :

- 1) informazione ed educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- 2) sensibilizzazione delle persone e degli organismi, pubblici e privati, che operano nell'ambito sanitario e ambientale;
- 3) formazione ed educazione alla prevenzione oncologica nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei confronti delle donne;
- 4) la formazione e aggiornamento del personale sanitario, di quello addetto ai servizi ambientali e dei volontari;
- 5) partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività di prevenzione della Lega contro i Tumori;
- 6) studi e ricerche nel campo della prevenzione oncologica e dell'oncogenesi;
- 7) anticipazione diagnostica, assistenza psico-sociale, riabilitazione e assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
- 8) programmazione oncologica.

Nel perseguimento degli scopi sociali, la sezione:

- 9) collabora e si coordina con Istituzioni, Enti ed organismi, soprattutto locali, che operano nell'ambito socio sanitario, ambientale, territoriale della prevenzione oncologica, dell'assistenza e riabilitazione;
- 10) collabora con le Istituzioni scolastiche, con le OO.SS., con i datori di lavoro e loro associazioni, con i comandi militari del territorio di riferimento;
- 11) cura la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi statutari;
- 12) attua, nel territorio di riferimento, le direttive del Consiglio Direttivo Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori;

Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

- 13) predisporre l'eventuale attività ambulatoriale nel rispetto della normativa vigente e munendosi delle necessarie autorizzazioni.

TITOLO 2

Soci

Art 6.

La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni non riconosciute.

Sono soci ordinari i soggetti che, dopo aver richiesto l'iscrizione alla Sezione manifestando adesione agli scopi della Lega contro i Tumori, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Centrale.

Sono soci sostenitori coloro i quali, concorrendo al supporto economico delle attività della Lega contro i Tumori con un'oblazione annuale significativa superiore a quella ordinaria o versando *una tantum* un'oblazione riconosciuta straordinaria dal Consiglio Direttivo Sezionale, secondo quanto annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo Centrale, manifestino la volontà di essere iscritti.

La sezione Provinciale è tenuta a comunicare gli elenchi dei soci alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale di Coordinamento.

Gli associati sono anche soci dell'Ente nazionale e ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Centrale, che riporta l'indicazione della Sezione di appartenenza.

Art 7.

Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte e si perde:

Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

A. Automaticamente:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 Dicembre, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale;

B. Previa delibera del Consiglio Sezionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto:

- a) per indegnità ;
- b) per comportamenti ed iniziative che ledano l'immagine, le attività e le potenzialità operative della Sezione.

Avverso alla delibera di cui al precedente punto B) , il socio interessato può proporre reclamo avanti al Collegio dei Probi Viri della Sede Centrale.

In caso di comportamenti e iniziative che ledano l'immagine, le attività e le potenzialità operative della Lega Nazionale o di un suo Organo, la perdita della qualità di socio sarà deliberata dal Collegio dei Probi viri della Sede Centrale.

TITOLO 3

Organi della Sezione

Art 8.

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS);
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Il CDS può eleggere, nel proprio seno, un Comitato Esecutivo.

Art 9.

L'Assemblea dei soci, secondo le direttive della Sede Centrale:

- elegge i componenti del Comitato Direttivo Sezionale e dei Revisori dei Conti;
- delibera le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, salve le competenze del CDS;
- esamina il conto consuntivo annuale sottoposto dal CDS insieme alla Relazione dei Revisori dei Conti.

Art 10.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

Essa è convocata, a cura del CDS, per mezzo di invito affisso nei locali della Sezione e pubblicato sul Notiziario Sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata deliberare.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata il Collegio dei Revisori oppure almeno il dieci per cento dei soci.

Nel caso del comma precedente, ove il CDS non provveda alla convocazione entro trenta giorni, può provvedervi il Collegio dei Revisori oppure un commissario *ad acta* nominato dal Presidente Nazionale.

Art 11.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci ordinari e sostenitori in regola col pagamento della quota associativa e iscritti da almeno sei mesi. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci. Lo stesso socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art 12.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei soci. Delle riunioni viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nelle assemblee straordinarie il verbale sarà redatto secondo la natura giuridica della sezione.

Art 13.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati.

Salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata due ore dopo la prima. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali, o per le modifiche all'Atto Costitutivo o allo Statuto la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivi.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione del presente Statuto.

Art 14.

I componenti del CDS e del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Un regolamento esecutivo, approvato dal Consiglio Direttivo, stabilirà procedure e modalità delle operazioni elettorali. Le elezioni devono essere indette dal CDS uscente almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

La sezione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art 15.

La Sezione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti variabile da un minimo di sette a un massimo di undici, determinato dal Consiglio Direttivo uscente. Possono essere eletti componenti del CDS i soci da almeno un anno . I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art 16.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Ha, inoltre, facoltà di eleggere un Comitato Esecutivo, determinandone i compiti, tra i quali, l'adozione di provvedimenti urgenti, di competenza del CDS, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva .

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Sezione e ne fanno parte il Vice Presidente e un terzo componente eletto dallo stesso CDS.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può comunque, delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi.

Art 17.

Il CDS è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Salvo diversa normativa nazionale o regionale, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal terzo componente del Comitato Esecutivo e, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art 18.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione può avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica con il preventivo consenso assicurato, in linea generale, dal singolo componente. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono.

Nel caso suddetto la persona chiamante dovrà annotare il numero chiamato, la persona che ha ricevuto la comunicazione, la data e l'ora della chiamata.

La presenza di tutti i Consiglieri in carica sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Art 19.

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione nominando, tra i non eletti, il più votato.

Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 20.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine:

- a) predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 30 Settembre di ogni anno;
- b) predispone ed approva il conto consuntivo entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il rendiconto va sottoposto, dopo l'approvazione, all'Assemblea dei soci insieme alle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori.

Il Presidente invia alla Sede Centrale il rendiconto dell'anno precedente approvato dal CDS e dal Collegio dei Revisori entro il 28 Febbraio successivo nonché il bilancio preventivo, con allegato il programma di attività, entro il 30 Settembre dell'anno precedente.

Art 21.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Sezionale tra i propri componenti dura cinque anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione.

Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Art 22.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti, eletti dai soci unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo Sezionale.

I revisori sono scelti tra:

- iscritti agli albi dei revisori ufficiali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri;
- funzionari pubblici, anche in pensione, esperti in materia di contabilità.

Statuto

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Campobasso

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio ha la stessa durata del CDS. I suoi componenti possono essere riconfermati.

TITOLO 4

Patrimonio - Gestione Finanziaria

Art 23.

La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
- b) con le quote associative versate dai soci;
- c) con i proventi delle proprie attività
- d) con oblazioni di enti e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi di organismi locali, nazionali ed internazionali;
- e) con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e della Sede Centrale.

Art 24.

L' esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione, eventuali variazioni ed il conto consuntivo che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

Art 25.

L' Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della Lega Nazionale, opera in completa autonomia amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.

Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La Sezione contribuisce in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

TITOLO 5
Decadenza degli Organi Sezionali

Art 26

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo Centrale abbia nominato il Commissario Straordinario della Sezione, si intendono decaduti di diritto gli organi sociali: tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario Straordinario, che entro il Termine massimo di dodici mesi deve provvedere ad insediare il nuovo Consiglio Direttivo Sezionale.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Centrale della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori deliberi lo scioglimento della Sezione, è sciolta di diritto anche l'Associazione e provvede alla liquidazione l'organo nominato dal predetto Consiglio Direttivo Centrale.